



**COMITATO PARITETICO TERRITORIALE
PER LA SICUREZZA E LA FORMAZIONE
IN EDILIZIA di MACERATA**

Alle Imprese Edili iscritte alla
Cassa Edile di Macerata
Agli studi di consulenza del lavoro
Agli studi professionali
Loro sedi

CIRCOLARE: 2/2022

Oggetto: Decreto 02/09/2021 pubblicato in Gazzetta il 04/10/2021, in vigore dal 04/10/2022 – **Criteri per la gestione della sicurezza antincendio** in attuazione del D. Lgs 81/08 art 46 c.3 lett a) punto 4 lett b)

Vi informiamo che, dal 04/10/2022 sono in vigore le nuove disposizioni introdotte dal decreto 02/09/2021. In sintesi le novità più importanti riguardano:

1) La suddivisione in LIVELLI:

Attività di Livello 1 (ex rischio basso) sono quelle attività in cui sono presenti sostanze a basso rischio incendio e il rischio di propagazione delle fiamme è scarso.

Attività di Livello 2 (ex rischio medio) sono quelle attività in cui sono presenti sostanze infiammabili e la propagazione risulta essere limitata;

Attività di Livello 3 (ex rischio alto) sono quelle attività in cui sono presenti sostanze altamente infiammabili e la propagazione delle fiamme potrebbe essere elevata;

2) La Formazione e l'aggiornamento degli addetti:

a. Livello 1: corso base 4 ore – aggiornamento 2 ore ogni 5 anni

b. Livello 2: corso base 8 ore – aggiornamento 5 ore ogni 5 anni

c. Livello 3: corso base 16 ore – aggiornamento 8 ore ogni 5 anni

3) La convalida della formazione pregressa: la formazione pregressa svolta ai sensi del D.M. 10/3/98 è convalidata e dovrà essere aggiornata entro 5 anni (dalla data dall'attestato). Nel caso in cui, la formazione sia stata svolta da più di 5 anni (dalla data del 04/10/2022) l'aggiornamento va effettuato entro un anno, ovvero entro il 04/10/2023.

Vi ricordiamo infine il

- 4) Registro dei controlli antincendio, introdotto dal D.M. 01/09/2021, obbligatorio dal 25 settembre 2022, per tutte le attività con almeno un lavoratore.
- 5) Piano di emergenza obbligatorio (art. 46 c 2 D. Lgs 81/08)

Per gli approfondimenti e le altre disposizioni vi invitiamo a leggere: il testo dei **DECRETI 01/09/2021** e **02/09/2021** nonché **LE INDICAZIONI APPLICATIVE** pubblicate dal Ministero dell'Interno, Dipartimento dei Vigili del Fuoco.

Cordiali saluti.



Sintesi delle nuove norme in materia antincendio:

D.M. 01/09/2021

Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, ai sensi dell'articolo 46, comma 3, lettera a) , punto 3, del D. Lgs. n. 81/2008

(Decreto in vigore un anno dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale avvenuta il 25/09/2021)

D.M. 02/09/2021

Criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza e caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, ai sensi dell'articolo 46, comma 3, lettera a) , punto 4 e lettera b) del del D. Lgs. n. 81/2008

(Decreto in vigore un anno dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale avvenuta il 04/10/2021)

D.M. 03/09/2021

Criteri generali di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per luoghi di lavoro, ai sensi dell'articolo 46, comma 3, lettera a) , punti 1 e 2, del del D. Lgs. n. 81/2008

(Decreto in vigore un anno dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale avvenuta il 29/10/2021)